

REGOLE DA RISPETTARE IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO AI SENSI del DPCM del 26.04.2020 E DEI PROTOCOLLI CONDIVISI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19

Protocolli:

- Protocollo condiviso per le aziende non sospese del 24.04.2020;
- Protocollo condiviso per i cantieri edili del 24.04.2020;
- Protocollo condiviso per i trasporti del 20.03.2020
-

Regole da rispettare per le attività professionali

Visto l'art. 2 punto 06 del DPCM del 26.04.2020 le imprese la cui **attività non sono sospese, vedasi allegato 3 al DPCM del 26.04.2020** devono rispettare quanto previsto nei protocolli sopra richiamati, i contenuti degli allegati 4 e 5 al DPCM 26.04.2020, nonché le regole da rispettare per le attività professionali (art. 1 lettera ii) anch'essi riportati.

Il presente documento è aggiornato in base all'ultimo DPCM (26.04.2020) ed ai protocolli sopra richiamati tra Governo e Parti Sociali.

Per eventuali modifiche e/o integrazioni si resta in attesa di nuove disposizioni governative e/o negoziali

Protocollo condiviso con le modifiche apportate Il 24.04.2020 (in rosso le modifiche rispetto al precedente)



<p>INFORMAZIONE</p>	<p>Informare lavoratori e chi entra in azienda circa le disposizioni impartite dalle autorità tramite consegna o affissione di appositi depliant ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o per altri sintomi influenzali; - Non poter fare ingresso o non permanere in azienda a seguito di sintomi di cui sopra; - L'impegno a rispettare le disposizioni normative vigenti e quelle disposte dal datore di lavoro con particolare riferimento all'igiene delle mani e alla distanza di sicurezza - L'impegno a informare il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale - L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e, con particolare riferimento alle misure adottate a cui il personale deve attenersi, specie sul corretto uso dei DPI
<p>MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA</p>	<p>Prima dell'accesso sul luogo di lavoro al personale si potrà controllare la temperatura corporea e nel caso superiore a 37,5° all'interessato verrà fornito la mascherina con l'obbligo di contattare il proprio medico curante e seguire le indicazioni impartite;</p>

	<p>Il datore di lavoro informa preventivamente che è precluso l'ingresso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o provenga da zone considerate a rischio. Per questi casi si fa riferimento al D.L. n. 6 del 23.032020, art. 1 lett. h) e i);</p> <p>L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione di certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territorialmente competente da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone;</p> <p>Qualora, per prevenire focolai epidemici nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione</p>
<p>MODALITA' DI ACCESSO AI FORNITORI ESTERNI</p>	<p>Per i fornitori esterni individuare procedure d'ingresso con modalità, percorsi e tempistiche predefinite in modo da ridurre il contatto con il personale interno;</p> <p>Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e se del caso rimanere alla rigorosa distanza di un metro;</p> <p>Ai fornitori o altro personale esterno deve essere consentito di utilizzare appositi servizi igienici in modo tale da non consentire l'utilizzo di quelli per il personale dipendente. Entrambi i servizi devono essere puliti giornalmente;</p> <p>Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori e qualora fosse necessario, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali</p> <p>Nel caso di utilizzo di trasporto aziendale deve essere rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento</p> <p>Le norme del presente protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri all'interno dei siti produttivi;</p> <p>Nel caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito che risultassero positivi al tampone, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti;</p> <p>L'azienda committente è tenuta a fornire all'impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del protocollo aziendale, vigilando sul rispetto dello stesso da parte dei lavoratori dell'impresa appaltatrice</p>
<p>PULIZIA E SANIFICAZIONE AZIENDDALE</p>	<p>Assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni di svago *</p> <p>*Vedasi modalità descritte nell'allegato 4 al DPCM;</p> <p>Nel caso di presenza di persona con COVID-19 bisogna procedere alla pulizia e sanificazione del locale e/o dei locali secondo la circolare n. 5433 del 22.03.2020 del Ministero della Salute;</p> <p>A fine turno pulire e sanificare periodicamente gli strumenti delle postazioni di lavoro;</p> <p>L'azienda può organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi di pulizia e sanificazione periodici ricorrendo anche ad ammortizzatori sociali (utilizzo di lavoratori che hanno perso il lavoro)</p> <p>Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario</p>

	<p>prevedere alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni dai lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22.02.2020</p>
<p>PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI</p>	<p>Le persone presenti in azienda devono adottare precauzioni igieniche specie per le mani (lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone)</p> <p>L'azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani</p> <p>I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavorartori anche con l'uso di specifici dispenser collocati nei punti facilmente individuabili</p>
<p>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI</p>	<p>Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità di quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);</p> <p>Nel caso di difficoltà di approvvigionamento, si potranno utilizzare mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell'autorità sanitaria ;</p> <p>Per sanificare e disinfettare si possono utilizzare preparati secondo le indicazioni dell'OMS www.who.int/gpsc/5may/guide to Local Production.pdf</p> <p>Qualora il lavoro non consente di lavorare ad un distanza di un metro e non sia possibile altre soluzioni organizzative bisogna indossare mascherina ed altri DPI necessari (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc..)</p> <p>Nell'abbassamento graduale delle misure del protocollo aziendale sulla base del complesso dei rischi valutati, si adotteranno idonei DPI. E' previsto per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni l'utilizzo della maschrina chirurgica, così come normato dall'art. 34 del D.L. n.9 in combinto con l'art. 16 c.1 del D.L.n. 18</p>
<p>GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI</p>	<p>L'accesso agli spazi comuni (mense aziendali, locale fumatori, spogliatoi) è contingentato di un tempo ridotto di sosta all'interno di detti spazi e con il mantenimento di una distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;</p> <p>Occorre organizzare gli spazi e sanificare gli spogliatoi nonché la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera dei locali mensa e dei distributori di bevande e snak</p>
<p>ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO</p>	<p>Favorendo le intese con le rappresentanze sindacali le imprese piranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o di quelli dei quali è possibile lo smart work; - Procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi; - Predisporre un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire i contatti; - Utilizzare lo smart work per le attività che possono essere svolte a domicilio valutando comunque la possibilità, in caso di messa in cassa integrazione di opportune rotazioni; - Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nei CCNL (par, rol, banca ore) in modo da consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione e, se non sufficienti ricorrere all'utilizzo di ferie arretrate;

	<p>- Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro sia nazionali che internazionali.</p> <p>Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione, ferma la necessità che il Datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore;</p> <p>E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti/attrezzature e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero essere posizionati in altri spazi inutilizzati;</p> <p>Per gli ambienti di lavoro dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni come per esempio postazioni distanziate.</p> <p>L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscono il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.</p> <p>E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare al proprio domicilio, con particolare all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.</p>
<p>GESTIONE ENTRATA E USCITA DIPENDENTI</p>	<p>Favoriere ingresso ed uscita scaglionati;</p> <p>Se possibile dedicare una porta di entrata ed una di uscita con presenza di materiale detergente opportunamente indicato</p>
<p>SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE</p>	<p>Gli spostamenti all'interno dell'azienda devono essere limitati al minimo e nel rispetto delle indicazioni predisposte dalla stessa azienda;</p> <p>Sono vietate le riunioni in presenza frontale e nel caso in cui non sarà possibile collegamenti a distanza, garantire il distanziamento ed una adeguata aereazione dei locali;</p> <p>Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni ed ogni attività obbligatoria, anche se già organizzati, di formazione in modalità aula. E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza (per es. in videoconferenza)</p> <p>Il mancato aggiornamento della formazione o dell'abilitazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non comporta l'impossibilità a continuare ad operare</p>
<p>GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA</p>	<p>Nel caso in cui una persona in azienda sviluppi i sintomi classici del covid-19 (tosse, febbre difficoltà a respirare) lo deve dichiarare immediatamente in modo tale da procedere al suo isolamento e procedere ad avvertire le autorità sanitarie che provvederanno ad applicare le necessarie ed opportune misure di quarantena</p> <p>Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato di mascherina chirurgica.</p>

<p>SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COPETENTE</p>	<p>La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute;</p> <p>Vanno privilegiate nel periodo di COVID-19 le visite a richiesta e le visite di rientro da malattia;</p> <p>La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta principalmente per l'informazioni e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;</p> <p>Il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS/RLST per proporre misure di contenimento legate al COVID-19 segnalando al datore di lavoro particolari fragilità riscontrate</p> <p>Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;</p> <p>Il medico competente applicherà le condizioni delle autorità sanitarie e, nel suo ruolo al processo della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al contenimento e diffusione del virus;</p> <p>Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione dal covid-19;</p> <p>E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età;</p> <p>Per il reintegro progressivo dei lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro al fine di verificare l'idoneità alla mansione a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi e ciò anche per valutare profili specifici di rischiosità</p>
<p>AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO</p>	<p>Viene costituito in azienda un comitato per l'applicazione e la verifica dei contenuti del protocollo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS</p> <p>L'addove, per la particolare tipologia d'impresa e per il sistema di relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un comitato territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e sicurezza con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali;</p> <p>Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente protocollo, comitati per le finalità del protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19</p>

Di seguito gli allegati 4 e 5 del DPCM 26.04.2020, regole da rispettare per le attività professionali (art. 1 lettera ii), protocollo condiviso cantieri edili del 24.04.220 e protocollo condiviso trasporti del 20.03.2020



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Allegato 4 Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Allegato 5

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Regole da raccomandate per le attività professionali

Art. 1 lettera ii) del DPCM del 26.04.2020

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI



INFORMAZIONE	<p>Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione e sicurezza delle costruzioni, informa tutti I lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le modalità di comportamento.</p> <p>In particolare le informazioni riguardano i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Il personale, prima dell'accesso in cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperature. Se la temperature risulterà superior a 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie, ma dovranno subito contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;- Laddove sussistono le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti), bisogna rimanere nel proprio domicilio;- L'impegno a rispettare tutte le condizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso al cantiere ed in particolare mantenere la distanza, e utilizzare I DPI nel caso non è possibile rispettare la distanza di sicurezza, nonché tenere comportamenti corretti per l'igiene;- L'impegno ad informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo durante la prestazione lavorativa;- L'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in cantiere di non poter accedere a chi negli ultimi 14 gg, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o che provenga da zone a rischio (rif. D.L. n. 6 del 23.02.2020 art.1 lett. h) e i)
MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNO AI CANTIERI	<p>Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure d'ingresso, transito ed uscita con percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contagio, con integrazione in appendice al Piano di Sicurezza e Coordinamento;</p>

	<p>Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le attività di approntamento, di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla distanza minima di 1 metro. Non è consentito l'accesso ai locali chiusi del cantiere;</p> <p>Per fornitori e trasportatori o altro personale esterno bisogna individuare/installare servizi igienici dedicati garantendo una adeguata pulizia giornaliera;</p> <p>Ove sia presente un servizio di trasporto aziendale per raggiungere il cantiere va garantita e rispettata la distanza di sicurezza fra i lavoratori, se del caso facendo ricorso ad un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche per l'uso del mezzo proprio, in ogni caso bisogna assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie, volante, cambio ecc. nonché assicurare una corretta areazione del veicolo utilizzato;</p>
<p>PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE</p>	<p>Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;</p> <p>Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;</p> <p>Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private sempre nel cantiere;</p> <p>Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;</p> <p>La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);</p> <p>Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);</p> <p>Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;</p> <p>Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute</p>

<p>PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI</p>	<p>E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;</p> <p>Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani</p>
<p>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</p>	<p>L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi</p> <p>Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;</p> <p>Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;</p> <p>E' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf)</p> <p>Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;</p> <p>Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;</p> <p>datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;</p> <p>Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;</p>

<p>GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)</p>	<p>L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;</p> <p>Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;</p> <p>Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;</p>
<p>ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)</p>	<p>Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita</p>
<p>GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE</p>	<p>Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;</p> <p>Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria</p>
<p>SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST</p>	<p>La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):</p>

	<p>Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;</p> <p>La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;</p> <p>Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;</p> <p>Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie</p>
<p>AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE</p>	<p>È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS;</p> <p>Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali;</p> <p>Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19;</p> <p>Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.</p>

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omissi adempimenti.

- 1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 4) laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
- 5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

Roma, 24 aprile 2020.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoport, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

SETTORE AEREO	<p>Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l'applicazione del Protocollo di cui in premessa</p> <p>Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci</p>
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI	<p>Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.</p> <p>Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti</p> <p>Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, è comunque necessario l'uso delle mascherine</p>

	<p>Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.</p>
<p>SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE FERROVIE CONCESSE</p>	<p>In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali; - Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale; - Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo; - Sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.
<p>SETTORE FERROVIARIO</p>	<p>Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni</p> <p>Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);; - divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative; - proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni; - restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio; - disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. è sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno; - In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la

	<p>decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale di bordo; - L'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.
<p>SETTORE MARITTIMO PORTUALE</p>	<p>Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.</p> <p>Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche</p> <p>Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini</p> <p>L'attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aerazione, etc.)</p> <p>Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative; - per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;

	<ul style="list-style-type: none"> - per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco; - per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19; - per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri; - per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell'unità interessata dall'emergenza prima di rimetterla nella disponibilità d'esercizio. <p>Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sarà favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere.</p> <p>le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.</p> <p>considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono sospese le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l'accesso a bordo della nave ai fini di security.</p> <p>Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista.</p> <p>Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici</p>
<p>Servizi di trasporto non di linea</p>	<p>Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sul sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione. Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea</p>

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanità e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.